

**ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE
ENTRATE PATRIMONIALI DEL CONSORZIO**

Approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 9 del 28.11.2019

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL CONSORZIO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Atto detta gli indirizzi per la concessione del beneficio della rateizzazione e/o dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali consorziali, ivi compresi i contributi consortili, crediti derivanti da sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva, alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2 - Condizioni oggettive e soggettive

1. Possono beneficiare del provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento:
 - a) le persone fisiche che si trovino in comprovate situazioni di oggettiva e documentata difficoltà finanziaria;
 - b) le ditte individuali e le persone giuridiche che dimostrino di non essere in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, come da risultanze di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto, atti giudiziari o societari o di qualsiasi altro documento comprovante lo stato di difficoltà finanziaria.
2. In riferimento a quanto previsto dal comma 1) lett. a) si considerano difficoltà di ordine finanziario:
 - 1) la perdita e/o diminuzione di un reddito nel nucleo familiare verificatasi nell'anno solare di pagamento e/o di notifica dell'accertamento, di entità tale da non permettere oggettivamente di essere in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto della capacità economica complessiva del nucleo familiare;
 - 2) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che causa una diminuzione e/o perdita del reddito tale da non permettere oggettivamente di essere in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto della capacità economica complessiva.

Art. 3 - Dilazioni di pagamento

Nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2 e su istanza del debitore, può essere concessa dilazione del termine originariamente previsto per il pagamento delle entrate patrimoniali del Consorzio con le seguenti modalità:

- a) fino a 6 mesi per importi fino a €. 1.000,00
- b) fino a 12 mesi per importi oltre €. 1.000,00

Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazonato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.

In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all'iscrizione a ruolo della somma dovuta o all'attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell'entrata.

Art.4 - Rateizzazione e/o forme miste di dilazione e rateizzazione

1. Nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art.2 e su istanza del debitore, può essere concessa la rateizzazione del pagamento in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dal successivo articolo 5. La rateizzazione è concedibile solo per importi superiori a € 1.000,00.
2. Nei casi in cui siano già state attivate procedure esecutive, è possibile applicare le disposizioni del presente atto di indirizzo a condizione che i debitori si accollino tutte le spese delle relative procedure e dell'estinzione delle stesse, comprese quelle sostenute dall'Ente per l'attivazione e la gestione delle procedure medesime, da corrispondere in anticipo sulle rate della sorte capitale, unitamente agli interessi di mora ed agli oneri accessori maturati.
3. Le rate sono determinate tenendo conto delle seguenti fasce di debito ed hanno scadenza mensile o concordata nei limiti del periodo di riferimento, prevedendo al massimo rate a cadenza semestrale:
 - a. per le persone fisiche:
 - debiti da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
 - debiti da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate;
 - debiti superiori a 50.000,01 euro: fino ad un massimo di 48 rate;
 - b. per le ditte individuali e le persone giuridiche:
 - debiti da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
 - debiti da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate;
 - debiti superiori a 100.000,01 euro: fino ad un massimo di 48 rate;
4. Per ogni richiesta di rateizzazione è richiesto il versamento di un acconto del 20% del valore del debito.
5. Per i crediti complessivi superiori a 50.000,00 euro la concessione della rateizzazione del pagamento o di una forma mista di dilazione e rateizzazione è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria, a prima richiesta, bancaria o assicurativa a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultima rata.
6. La durata del piano rateale non può eccedere n.48 rate e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad €.100,00 per le persone fisiche e €. 400,00 per le persone giuridiche. Qualora il debitore richieda con un'unica istanza la rateizzazione di più debiti, il numero massimo concedibile di rate s'intende riferito all'intera somma a debito.
7. Le rate scadono l'ultimo giorno di ogni mese / bimestre / trimestre / semestre e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese in cui il provvedimento di rateizzazione acquista efficacia ai sensi dell'articolo 7, comma 6).
8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
9. Il debitore ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con conteggio degli interessi alla data di estinzione del debito.

10. Forme miste di dilazione/rateizzazione potranno essere accordate nei casi di particolare difficoltà documentata dal debitore con la concessione di una facilitazione di pagamento consistente in un periodo di dilazione e successiva rateizzazione. L'istanza di rateizzazione potrà essere inoltrata anche successivamente alla concessione di un periodo di dilazione, previo pagamento degli interessi maturati al termine della dilazione.

Al periodo spettante per la rateizzazione verranno detratti i termini di dilazione precedentemente concessi.

11. La concessione della dilazione e/o rateizzazione dei contributi consortili interrompe eventuali provvedimenti di interruzione del servizio iriguo per morosità in atto e comporta la riattivazione del servizio stesso previo pagamento degli eventuali costi di riattivazione del servizio.

Art.5 - Interessi

1. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
2. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del debito fino alla scadenza di ciascuna rata.

ART. 6 - Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione

1. L'istanza di dilazione del pagamento di un consorziale garantito da fidejussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo termine dilazionato.
2. L'istanza di rateizzazione del pagamento di un credito consorziale garantito da fidejussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi all'ultimo termine dilazionato.
3. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazione pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.

Art. 7 - Procedimento

1. Il debitore che, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento, deve inviare istanza al Consorzio, specificando gli estremi del provvedimento sul quale si fonda il debito (avviso di pagamento, ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, revoca contributo, ecc.) ed allegando la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto e a fornire le garanzie richieste dal presente Atto.
2. La ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2) comma 2, lett. a) può essere attestata anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente all'Ufficio protocollo del Consorzio oppure trasmessa tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica del documento di identità. Qualora i crediti, vantati dal Consorzio, per i quali si chiede la rateizzazione/ dilazione, riguardino materie diverse, il debitore presenta più istanze di rateizzazione.
4. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, il quale verifica la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione presentata. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al debitore istante ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione del debito.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva, su proposta del Funzionario Responsabile del procedimento, la Deputazione Amministrativa adotta il provvedimento di concessione ovvero di diniego della rateizzazione/ dilazione sulla base dell'istruttoria compiuta e lo comunica all'interessato mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione e/o di dilazione che indica le condizioni e termini di pagamento concessi ed acquista efficacia e forza vincolante dal momento dell'accettazione da parte del debitore, da intendersi formalizzata mediante sottoscrizione del provvedimento e del relativo piano entro e non oltre una settimana dalla notifica di cui al comma 5) o con il regolare pagamento della prima rata, da valere quale tacita adesione.
7. Nell'ipotesi in cui contro il debitore richiedente siano in corso procedimenti giudiziari, gli stessi sono interrotti. In esito al riscontro della documentazione di cui al precedente punto 6) la Deputazione Amministrativa adotterà il relativo provvedimento.
8. La concessione della dilazione e/o rateizzazione, ed il regolare pagamento delle rate dei contributi consortili, dà diritto al prelievo delle acque per uso irriguo per i terreni interessati.

Art. 8- Conseguenze derivanti dal mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, per fattori imputabili al debitore, l'Ufficio competente provvederà ad inviare al debitore un sollecito scritto contenente un'intimazione a regolarizzare il pagamento entro la scadenza della rata successiva a quella non pagata.
2. Ove inadempiente al sollecito di pagamento di cui al comma 1), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Le procedure esecutive interrotte ai sensi dell'art. 7, comma 7) sono riavviate all'esito dell'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Atto di indirizzo si applica alle richieste di dilazione e di rateizzazione pervenute a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione di approvazione.
2. In relazione alle dilazioni ed ai rateizzi già concessi, i debitori possono presentare istanza motivata di rimodulazione degli stessi nel rispetto dei parametri indicati nel presente Atto. Il numero delle rate concedibili è pari alla differenza tra quelle spettanti in relazione ai parametri indicati nel presenta Atto ed il numero di quelle già pagate.
3. Sono comunque fatti salvi gli Atti di indirizzo già adottati dal Consorzio per la riscossione, anche rateizzata, dei crediti.